**Fondazione Lucana Film Commission**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'**

**2022/2024**

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

(Adottato dal C.d.A. della Fondazione Lucana Film Commission nella seduta del 30.04.2022)

## INDICE

INDICE 2

PARTE PRIMA – PREMESSA NORMATIVA 3

Art. 1 - Oggetto del piano 5

Art. 2 - Il complesso operativo ed organizzativo in cui opera Lucana Film Commission 6

PARTE SECONDA 9

SEZIONE PRIMA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 9

Art.3 - Oggetto e finalità del Piano triennale della Corruzione ……………………………………………………………… 9

Art. 4 - Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Fondazione Lucana Film Commission………………………………………………………………………………………………………………..11

Art. 5 - Determinazione delle attività e delle aree a più elevato rischio di corruzione nell’ente. 14

Art. 6 - Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente 16

Art. 7 – Formazione del personale 16

Art.8 - Controllo e prevenzione del rischio…………………………………………………………………………………………… 18

Art.9 - Obblighi di informativa ……………………………………………………………………………………………………………….19

Art. 10 - Codice di comportamento……………………………………………………………………………………………………… 19

Art. 11 - Rotazione degli incarichi…………………………………………………………………………………………………………. 19

Art. 12 - Relazione delle attività svolte ………………………………………………………………………………………………… 20

Art. 13 - Programmazione triennale……………………………………………………………………………………………………… 20

Art. 14 - Aggiornamento del Piano……………………………………………………………………………………………………….. 21

SEZIONE SECONDA - TRASPARENZA ED ACCESSO 22

Art. 15 – La trasparenza 22

Art. 16 - L’accesso civico 22

Art. 17 – La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi 23

Art. 18- La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico 23

Art. 19 - La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 24

Art. 20 - La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 24

Art. 21 – La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici 25

Art. 22 - La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza 28

Art. 23 - La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici……………………… 28

Art. 24 – La pubblicazione dei bandi di concorso 29

Art. 25 – La conservazione ed archiviazione dei dati 29

SEZIONE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI 29

Art. 26 – Entrata in vigore 29

# PARTE PRIMA – PREMESSA NORMATIVA

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, legge n. 190/2012) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

La legge n. 190/2012 ha introdotto nuove norme per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle emanate in materia di promozione dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello nazionale derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:

(i) il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 con il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;

(ii) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

(iii) l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) che, in qualità di Autorità anti corruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita i poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi ANAC), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In data 11 settembre 2013 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione in cui sono indicati, nel paragrafo 1.3, i soggetti destinatari del P.N.A.

Tra essi gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Successivamente è stato chiarito come negli enti di diritto privato in controllo pubblico e, quindi, destinatari delle norme, rientrassero anche soggetti non aventi la forma della società, quali ad esempio le fondazioni e le associazioni (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n.1/2014 in GU n. 75 del 31/3/2014).

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con il contenuto dei seguenti decreti attuativi:

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235;

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In sintesi la normativa anticorruzione attribuisce, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue:

A) Adozione di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Piano deve contenere una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi identificati, quali ad esempio: l’implementazione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree.

B) Nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza(RPCT)

Tale figura, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è chiamata a svolgere diversi compiti, tra i quali:

(i) la predisposizione del P.T.P.C. (la cui approvazione spetta all’organo di indirizzo politico dell’ente),

(ii) la selezione del personale operante in settori ad alto rischio corruzione da inserire in percorsi formativi dedicati,

(iii) l’individuazione delle modalità di formazione.

In caso di commissione, all’interno dell’ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde a diverso titolo:

(i) erariale,

(ii) civile,

(iii) disciplinare (ove applicabile)

(iv) a titolo di responsabilità dirigenziale (ove applicabile, con impossibilità di rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico ed il recesso del rapporto di lavoro).

(C) Definizione di un Codice di Comportamento disciplinante anche le ipotesi di conflitti di interessi

Il Codice di Comportamento deve definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ente sono tenuti ad osservare.

Il Codice è destinato agli organi sociali (Consiglio Generale, Consiglio di amministrazione, Presidente, Assemblea di Partecipazione), al personale (i dipendenti e collaboratori) dell’ente, ai Revisori, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, anche professionali, nonché a chiunque svolga attività per l’ente anche senza rappresentanza.

A tal fine, nei contratti aventi ad oggetto il conferimento a soggetti estranei all’ente dei predetti incarichi di collaborazione o consulenza, comunque denominati, devono essere inserite apposite clausole che stabiliscono la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal detto Codice.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza tiene conto delle specificità della Fondazione Lucana Film Commission in considerazione sia della sua peculiare natura giuridica che della semplicità della sua struttura organizzazione caratterizzata dall’esiguità di risorse umane.

## Art. 1 - Oggetto del piano

Il presente piano triennale dà attuazione alla Legge n. 190/2012, individua misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa della Fondazione Lucana Film Commission.

Obiettivo del Piano è quello di eliminare il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità.

Il piano realizza tali finalità attraverso:

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) il monitoraggio dei rapporti tra la Fondazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti.

# Art. 2 - Il complesso operativo ed organizzativo in cui opera Lucana Film Commission

La Fondazione Lucana Film Commission è stata istituita con Legge Regionale, art. 44 Legge n. 26 del 20.12.2011.

Lo Statuto della Fondazione veniva approvato dai cinque Soci Fondatori: dalla Regione Basilicata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 27.03.2012; dalla Provincia di Potenza con Deliberazione n. 27 del 09.05.2012, dalla Provincia di Matera con Deliberazione n. 40 del 31.05.2012; dal Comune di Potenza con Deliberazione n. 140 del 21.09.2012, dal Comune di Matera con Deliberazione n. 31 del 29.05.2012.

La Fondazione Lucana Film Commission è iscritta al n. 122 del Registro Prefettizio delle persone giuridiche della Provincia di Matera dal 12.07.2013.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha Ia funzione di assolvere, come previsto nello statuto, ai seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere e sostenere la produzione di opera cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;

b) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico a ambientale, la memoria storica a le tradizioni delle comunità della Basilicata, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio Regionale, creando le condizioni per attrarre in Basilicata le produzioni cinematografiche, televisive, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Basilicata;

c) promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali con particolare riferimento al sistema dell'area mediterranea;

d) sostenere la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche ed audiovisive realizzate nella Regione, concedendo contributi ed agevolazioni attraverso I’istituzione di un fondo specifico (*Film Fund*) ed erogando servizi, informazioni, facilitazioni logistiche ed organizzative;

e) promuovere l’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

f) attrarre investimenti a favorire l’accesso alle risorse previste nei programmi regionali, statali ed europei;

g) promuovere in Basilicata iniziative nel settore della produzione cinematografica e televisiva, anche digitale;

h) partecipare, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, alla formazione delle competenze, alla ricerca, allo studio, alla sperimentazione;

i) salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico - culturale della Regione Basilicata, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata, valorizzando altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;

j) interagire con Ie istituzioni a Ie amministrazioni competenti che insistono sul territorio regionale promuovendo accordi al fine di facilitare e accelerare Ie procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni a quant'altro si rende necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;

k) presentare le produzioni lucane nei festival e partecipare a festival e mercati cinematografici specializzati, nazionali e internazionali per valorizzare Ie diversità culturali espresse dal territorio.

La Fondazione, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, ispira la sua attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, di eccellenza, di efficienza e di efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria a del pareggio di bilancio.

Essa può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione può, a titolo meramente esemplificativo:

a) fornire, attraverso una banca dati multimediale in rete, tutte le informazioni sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio;

b) sviluppare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell'industria cinetelevisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti cinematografici e televisivi;

c) instaurare con Ie associazioni di categoria delle strutture ricettive, di ristorazione e dei trasporti forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

d) organizzare corsi ed attività formative a di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica ed audiovisiva, in particolare per Ia formazione dei giovani, attraverso strumenti quali borse di studio, premi di ricerca, stages, corsi etc.

La Fondazione potrà altresì compiere ogni altra operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali, purché non in contrasto con Ia natura no profit dell'ente. Per il raggiungimento dei propri scopi statutari Ia Fondazione potrà, tra l'altro:

a) partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;

b) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; I'acquisto o Ia locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali; Ia stipula di convenzioni di qualsiasi tipo, anche da trascrivere in pubblici registri, sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rende opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice a qualsiasi titolo; d) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

e) assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;

f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tra gli obiettivi della Lucana Film Commission rientra la salvaguardia e la valorizzazione, anche a fini espositivi, del patrimonio storico-culturale, nonché del materiale audiovisivo e filmico d'archivio e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Basilicata.

Saranno valorizzate le attrezzatture tecniche di pregio storico.

Interagendo con le istituzioni e le amministrazioni competenti, la Fondazione si farà promotore di accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie.

Un "facilitatore", dunque, di procedimenti che spesso nella burocrazia rallentano la realizzazione di progetti e iniziative.

## PARTE SECONDA

## SEZIONE PRIMA - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**Art. 3 - Oggetto e finalità del Piano Triennale della Corruzione**

Si premette che il presente Piano di prevenzione della corruzione tiene conto di quelle che sono le peculiarità della Fondazione quale ente di diritto privato in controllo pubblico e, soprattutto, della semplicità e della esiguità (numerica) della struttura organizzativa della stessa.

Anche se non sempre direttamente applicabili alla Fondazione Lucana Film Commission quale ente di diritto privato in controllo pubblico, il presente Piano di prevenzione della corruzione viene adottato prendendo comunque quale parametro di riferimento le indicazioni disponibili alla data di approvazione e, in particolare:

- la legge n. 190/2012,

- la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica,

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”),

- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”),

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”)

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione possa essere attuata mediante una politica di prevenzione della stessa che:

1. agisca sull’integrità morale dei dipendenti attraverso prescrizioni contenute nei codici etici,
2. disciplini in maniera chiara le varie forme di incompatibilità,
3. intervenga sulla formazione del personale,
4. garantisca la trasparenza dell’amministrazione e l’efficacia dei controlli interni.

In tale ottica, l’adozione ad opera della Fondazione di un piano di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi costituisce, peraltro, una occasione di sana gestione ed altresì strumento di diffusione della cultura della legalità.

In accordo a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, la Fondazione ha provveduto all’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla legge n. 190/2012, ovvero l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.

Al fine di garantire massimi standard di presidio, nella predisposizione del Piano il concetto di “corruzione” è stato inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. Peraltro, la possibile configurazione dei reati è stata analizzata sia dal lato attivo che dal lato passivo, indipendentemente quindi dalla possibile configurazione di un interesse o vantaggio della Fondazione; tra le aree a maggior rischio sono state prese in considerazione anche quelle previste dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.

Si precisa che gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività della Fondazione: culturali, produttive, tecniche ed amministrative.

**Art. 4 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) della Fondazione Lucana Film Commission**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito anche “Responsabile”) nella Fondazione Lucana Film Commission è individuato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella persona del Direttore ovvero, in caso di assenza del Direttore nell’organico della Fondazione, del dipendente con il più elevato inquadramento professionale presente in Fondazione”.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

a) Propone all’organo politico l’adozione del piano ed elabora, entro il 30 Novembre di ogni anno, la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre al C.d.A..

Entro il 31 gennaio di ogni anno il C.d.A. approva il Piano triennale, salvo diverso altro termine fissato dalla legge;

b) il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Prefettura di Matera nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione trasparente”. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione, recante i risultati dell'attività svolta, salvo diversa disposizione o proroga del termine.

Si evidenzia che le Linee Guida ANAC del 17 giugno 2015 paragrafo 2.1.2. “Il Responsabile della prevenzione della corruzione” riportate alle pagg. 17 e 18 così recitano: “Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d’ora innanzi “RPCT”), secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT.

Al RPCT devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall’organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all’A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca dell’incarico del RPCT sono motivati e comunicati all’A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Considerata l’esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell’ente di riferimento, l’Autorità ritiene che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.

Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo...”

La Fondazione ha individuato i seguenti compiti che devono essere espletati dal RPCT:

•predispone il P.T.P.C. che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;

•cura la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito internet della Fondazione nella sezione “Amministrazione”

•verifica l’efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità, proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o in caso di mutamenti nell’organizzazione ovvero nell’attività della Fondazione;

•propone i contenuti del programma di formazione, elaborando specifiche procedure di formazione, e collabora con le figure apicali della Fondazione nell’individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;

•verifica lo stato di attuazione del programma di formazione ed individuazione dei contenuti formativi e dei possibili candidati;

•cura la diffusione e la conoscenza del Codice Etico di Lucana Film Commission;

•riferisce annualmente sull’attività al Consiglio di Amministrazione, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno;

•vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;

ha facoltà di individuare referenti della Fondazione chiamati a provvedere, ciascuno per i propri uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

In particolare, i referenti:

•concorrono, anche mediante l’analisi dei rischi, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;

•forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

•provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori dei propri uffici;

•inviano comunicazione tempestiva di violazioni delle misure indicate nel P.T.P.C. o di qualsiasi criticità/anomalia riscontrata nella gestione delle attività di ufficio.

Inoltre il RPCT:

•pubblica nel sito web della Fondazione la relazione annuale trasmessa al Consiglio di Amministrazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;

•programma ed attua opportune verifiche ispettive interne finalizzate al controllo dell’effettiva ed efficace attuazione delle misure indicate nel P.T.P.C.;

.monitora le attività ed i procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai referenti identificati.

# Art. 5 - Determinazione delle attività e delle aree a più elevato rischio di corruzione nell’ente.

In ossequio alla normativa e sulla base della struttura organizzativa di LFC, si è proceduto ad una mappatura delle aree e delle attività della Fondazione maggiormente esposte a rischio di commissione dei fenomeni corruttivi.

Siffatta individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione è, invero, strumentale al fine di attivare prontamente specifici accorgimenti e assicurare dedicati livelli di trasparenza.

La stessa originaria formulazione dell’art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012 (richiamando il comma 16), in effetti, conteneva già una prima diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni corruttivi, relativamente ai seguenti procedimenti:

i) autorizzazione o concessione;

ii) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163;

iii) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

iiii) prove di valutazione obiettiva e selezione per l’assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera.

Con l’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) sono state individuate ulteriori aree di rischio che, insieme a quelle precedentemente definite costituiscono le cosiddette “aree generali”.

In particolare, si fa riferimento alle aree relative allo svolgimento delle seguenti attività:

a) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

b) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

c) Incarichi e nomine;

d) Affari legali e contenzioso.

Con il PNA del 2019 sono state elencate le principali aree di rischio da considerarsi valide per tutti gli enti, ovvero:

a) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

b) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

c) Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);

d) Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale;

e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

g) Incarichi e nomine;

h) Affari legali e contenzioso.

Oltre a queste, Lucana Film Commission ha individuato le seguenti ulteriori aree di attività, legate all’attività specifica svolta dalla Fondazione:

a) Gestione delle attività di produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva;

b) Attività legate alla promozione del cinema in Basilicata (festival, forum, workshop,ecc.).

Si precisa che le aree identificate sono, per il vero, in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale e comunitaria, che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa, così come alcune aree identificate sono regolamentate da procedure e regolamenti adottati dalla Fondazione.

Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche (anche in considerazione della circostanza che per le istituzioni culturali la necessità di dotarsi di sistemi di gestione del rischio corruzione è obiettivamente una novità) e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base di quella che, allo stato è la struttura operativa della Fondazione, si riporta di seguito l’analisi delle attività che, alla data di redazione del presente Piano, presentano rischi astratti di corruzione, individuando per ognuna il livello di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività al fine di graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive.

Si precisa che il livello di rischio cui si fa menzione integra un “rischio astratto” ovverosia il rischio che sussiste per il tipo di attività svolta dalla Fondazione, a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto, mentre non sono indicati né il “rischio possibile” ovverosia il rischio che può concretamente sussistere all’interno di Lucana Film Commission, date le sue caratteristiche e i settori in cui opera e, infine, il “rischio residuo”, ovvero il rischio che permane a valle dell’applicazione delle misure previste nel presente Piano e nel Modello231, del quale la Lucana Film Commission ha deliberato l’adozione.

## Art. 6 - Determinazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente

Si individuano, in via generale, per il triennio 2022-2024, le attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione come determinate al precedente articolo.

Il responsabile amministrativo della Fondazione è incaricato di occuparsi della finalizzazione delle decisioni del C.d.A., delle relazioni tra la Fondazione e altri Enti.

E’ incaricato, altresì, di sviluppare procedimenti per acquisti di piccola entità e comunque entro le soglie indicate dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/16~~.~~

Date le dimensioni ridotte della struttura e la segregazione delle funzioni nell’ambito delle procedure di pagamento nonché le verifiche amministrative previste per le stesse si considera un grado di rischio basso con riferimento ai reati di cui alla L.190/2012.

## Art. 7 – Formazione del personale

Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al C.d.A.

Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L.190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Il responsabile della prevenzione cura che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 e ss.mm. e ii. sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui alla disciplina citata. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

A tutto il personale della Fondazione, indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale, si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012.

Alla stregua dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell’Ente e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

**Art. 8 - Controllo e prevenzione del rischio**

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Fondazione, sia a tempo indeterminato che determinato. Sono altresì destinatari del presente Piano i componenti degli Organi Sociali, il management e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Fondazione, i fornitori di beni e servizi, i collaboratori stabili o occasionali. Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice Etico di cui al modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura del responsabile. Dovranno, infine, essere previste forme di presa d’atto del Piano Triennale della Prevenzione da parte dei dipendenti della Fondazione, sia al momento dell’assunzione sia per quelli in servizio con cadenza periodica.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolgerà le strutture ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 190/2012, il RPCT, ad integrazione di quanto indicato al paragrafo che precede, può in ogni momento verificare (e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su) comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente reati di corruzione. Sulla base delle esperienze maturate nel primo anno di applicazione del Piano, potrà essere prevista e regolamentata una procedura per le attività di controllo.

Il RPCT può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la legge n. 190/2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti. Per detti dati, si procederà alle comunicazioni previste dalla legge, in quanto applicabili anche alla Fondazione, e alla pubblicazione sul sito della Fondazione nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sempre in materia di prevenzione, si sottolinea che il comma 17, dell’art. 1, della legge n. 190/2012 prevede la possibilità di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

**Art. 9 - Obblighi di informativa**

Nel formulare espresso rinvio agli obblighi di informativa previsti in capo al RPCT e ai suoi eventuali referenti, si precisa che ciascun dipendente, collaboratore, consulente della Fondazione è tenuto a comunicare tempestivamente al RPCT violazioni delle misure indicate nel P.T.P.C. nonché a segnalare l’esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

**Art. 10 - Codice di comportamento**

Quale specifico atto rientrante nella programmazione triennale, la Fondazione provvederà a verificare l’adeguatezza del Codice Etico ai fini della prevenzione della corruzione ed eventualmente ad adeguarlo prendendo a riferimento quanto previsto dal D.P.R. 62/2013, ciò anche sulla base di quanto indicato nella Delibera n. 75/2013 del Presidente dell’ANAC contenente le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (cfr. paragrafo Ambito soggettivo di applicazione).

**Art. 11 - Rotazione degli incarichi**

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett.b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, l’eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

A tale riguardo, si specifica tuttavia che la struttura organizzativa della Fondazione Lucana Film Commission, in quanto estremamente limitata quanto a numero di risorse, non può consentire di attuare la rotazione degli incarichi scontrandosi, infatti, l’adozione di un sistema di rotazione del personale addetto alle aree a rischio con l’impossibilità di assicurare il necessario rispetto delle specifiche competenze tecniche delle stesse singole aree.

Ad ogni modo, quale misura alternativa, è prevista l’attribuzione di compiti operativi e di controllo a soggetti distinti come suggerito delle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 agosto 2015, e ribadito nel PNA 2019.

**Art. 12 - Relazione dell’attività svolta**

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro il 30 novembre di ogni anno, sottopone al Consiglio di amministrazione della Fondazione Lucana Film Commission una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” (cfr. art. 1, comma 14, L. n.190/2012).

**Art. 13 - Programmazione triennale**

L’elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 per il piano di prevenzione della corruzione di cui al comma 5, lettera a), della medesima legge.

La programmazione triennale è la seguente:

**Anno 2022**

•Verificare l’efficacia delle azioni messe in atto nel 2021 (comma 10,lettera a, legge n.190/2012), da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, d’intesa con i referenti;

•assicurare adeguata tempestività nella comunicazione delle decisioni assunte dagli organi decisionali (CdA e Presidente), affinché si possano sempre adottare le procedure di scelta del contraente più adatte e rispondenti a quanto prescritto dalle norme;

•assicurare la separazione di ruoli e la segregazione delle funzioni in tutte le fasi (sviluppo, produzione e promozione) della gestione dei rapporti con le produzioni e con gli autori;

•adottare procedure, anche informatiche, volte ad assicurare la riservatezza delle offerte economiche anche nelle procedure di affidamento;

•identificare in maniera completa e approfondita eventuali altre attività a rischio corruzione, implementando le valutazioni alla base del presente Piano;

•provvedere ad una ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e l’emanazione di nuove norme interne;

•effettuare verifiche a campione sulle attività sensibili;

•effettuare il monitoraggio del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

**Anno 2023**

•analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2022;

•definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;

•programmare la formazione sull’argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Fondazione, sia sui soggetti particolarmente esposti;

•eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2022.

**Anno 2023**

•analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate nel 2022;

•definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;

•programmare la formazione sull’argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Fondazione, sia sui soggetti particolarmente esposti;

•eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2022.

**Art. 14 - Aggiornamento del Piano**

Il presente Piano è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione di Lucana Film Commission.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto responsabile della definizione ed attuazione del Piano elaborato dal RPCT.

La vigilanza sull’adeguatezza ed attuazione del Piano è affidata al RPCT.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del RPCT, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Piano, allo scopo di assicurare la corretta conformità dello stesso alle prescrizioni legislative ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Fondazione.

A prescindere dal sopraggiungere di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell’assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative ecc.) il presente Piano sarà, in ogni caso, soggetto a revisione periodica.

# SEZIONE SECONDA - TRASPARENZA ED ACCESSO

## Art. 15 – La trasparenza

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza deve essere finalizzata a:

a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all’acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell’incompletezza, l’elenco dei dati mancati e le modalità alternative di accesso agli stessi dati. L’Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibili.

## Art. 16 - L’accesso civico

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l’Ente ha omesso di pubblicare, nonostante questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, non essendo prevista la verifica di una situazione legittimante in capo all’istante (un interesse diretto, concreto ed attuale).

La Fondazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti (ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis l. n. 241/90).

Il regime dell’accesso civico si applica anche agli altri documenti e informazioni qualificati come pubblici da altre norme di legge, fermo restando le esclusioni previste dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 24 della L. n. 241/90.

Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l’obbligatorietà della pubblicazione, l’accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla L. n. 241/90 e s.m.i.

## Art. 17 – La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi

La Fondazione pubblica ed aggiorna ogni anno, in distinte partizioni della sezione “Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e direttivo con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) scelta del contraente l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto legislativo 50/2016;

b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

## Art. 18- La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico

Rispetto all’organizzazione dell’Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico.

In particolare, devono essere pubblicati:

a) l’atto di nomina o di proclamazione;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.

## Art. 19 - La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

La Fondazione pubblica gli estremi degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone fisiche e alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

## Art. 20 - La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui all'articolo 12, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

## Art. 21 – La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

Per quanto attiene ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire un maggior controllo sull’imparzialità degli affidamenti, nonché una maggiore apertura alla concorrenza degli appalti pubblici sono previste le procedure di seguito specificate in applicazione del D.Lgs n. 50/2016.

**Acquisizione in economia di beni e servizi.**

Il Responsabile del Procedimento (RdP) cura l'esecuzione degli interventi in economia, fino al perfezionamento dell’affidamento, nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 10 del Codice dei Contratti pubblici in quanto applicabili.

Nei procedimenti per importi inferiori alla soglia dei 10.000,00 € oltre imposte ed oneri di legge, l’incarico di RdP è svolto dal Presidente o da persona da questi delegata. Nei procedimenti per importi superiori a 10.000,00 € ed inferiori alla soglia dei 40.000,00 € oltre imposte ed oneri di legge, l’incarico di RdP è svolto sempre dal Presidente o da persona da questi delegata, ma su specifica delega del Consiglio di Amministrazione.

Per procedimenti di importo superiore ai 40.000,00 € oltre imposte ed oneri di legge, il RdP è nominato dal CdA.

Il RdP potrà essere assistito da una commissione di valutazione al fine di verificare le offerte pervenute.

In particolare, il Responsabile del Procedimento:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

d) per importi superiori a € 40.000,00 oltre imposte ed oneri come da legge e nei casi previsti, fornisce al Consiglio di Amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

e) coordina l’attività degli altri soggetti incaricati.

Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere indicato nella lettera di invito.

E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione dei beni e servizi di seguito indicati, precisando che l’elenco fornito non esclude ulteriori servizi a questi correlati e necessari.

Per importi fino a 193.000 Euro:

a) spese per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di sistemi informatici integrati e per servizi informatici in genere;

b) servizi di comunicazione tramite apposita agenzia (creatività, piano media, realizzazione siti web, campagna di comunicazione in genere);

c) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;

d) servizi di organizzazione convegni, congressi, conferenze, festival, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;

e) servizi di noleggio strutture per organizzazione manifestazioni culturali.

Per importi fino a 130.000 Euro:

f) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;

g) servizi di corsi di perfezionamento del personale, formazione e preparazione in generale;

h) servizi di divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

i) servizi di distribuzione e comunicazione (stampa, web, radio e TV);

j) servizi di allestimenti tecnici (audio, video, luci, ecc).

Per importi fino a 50.000 Euro:

k) cancelleria e materiale di consumo informatico;

l) prodotti hardware e software;

m) servizi di manutenzione stampanti, fax, fotocopiatrici, personal computer, etc;

n) servizi di manutenzione condizionatori, materiali antincendio e assistenza tecnica ufficio;

o) mobili e allestimenti vari da ufficio;

p) generi di monopolio e beni in regime di prezzi amministrativi e sorvegliati;

q) servizi di interpretariato e traduzione;

r) servizi di grafica, tipografia, stampa e distribuzione materiali;

s) servizi di ristorazione e catering;

t) servizi di produzione audio-video;

u) servizi di trasmissione, spedizione e consegna;

v) agenzie di viaggio;

w) servizio di autotrasporto e taxi.

**Cottimo fiduciario tramite procedura negoziata**

Per le forniture di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 40.000,00 oltre imposte ed oneri di legge ~~e~~ **fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,** l’affidamento può avvenire tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dalla Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, **rotazione degli operatori economici inseriti nell’elenco all’interno della fascia di riferimento**, concorrenza e parità di trattamento dei fornitori. Ai fini della individuazione del contraente privato, il responsabile del procedimento procederà all’invio di lettera d’invito ad almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di indagini di mercato, anche attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici dei fornitori della Fondazione o delle centrali di committenza di riferimento, ovvero tramite l’albo fornitori suddiviso per categorie merceologiche della Regione Basilicata.

La richiesta di offerta dovrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte stabilito, in relazione all’ammontare della base d’asta, con un minimo di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte anche mediante procedure telematiche.

Il Responsabile del Procedimento procederà all’esame dei preventivi sceglierà il contraente nel rispetto dei principi di *libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e* rotazione. Il Responsabile del procedimento procede all’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato effettuate, dei prezzi così come rilevati dal codice dei contratti pubblici ovvero dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico propri e di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.

**Affidamento diretto**

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, l'articolo 51 del D.L. 77/2021 prevede alcune modifiche al D.L.76/2020, che possono essere così riassunte:

* proroga fino al 30 giugno 2023 delle maggior parte delle norme/deroghe precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021,
* innalzamento della soglia dell’affidamento diretto per forniture e servizi, anche di ingegneria e architettura, da Euro 75.000 a Euro 139.000.

**Spese di modico valore.**

Per la fornitura di beni e servizi il cui valore sia inferiore a 1.000 Euro, collegati alle spese di viaggi e trasferte del Direttore e/o del personale dipendente, co.co.co o co.co.pro., preventivamente autorizzate, è ammessa la possibilità di utilizzo della procedura semplificata mediante carta prepagata appositamente attivata da parte dell’Ente.

**Regolamentazione interna.**

Per la fornitura di beni e servizi, per l’attribuzione di incarichi, per spese di viaggi e trasferte, per la concessione di contributi, premi o altre utilità in denaro, e per le modalità di pagamento e/o erogazione dell’Ente si fa altresì riferimento a quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività e ai regolamenti interni approvati.

**Pubblicazione dei dati**

Per affidamenti sono pubblicati sul sito web le seguenti “informazioni”: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o forniti.

Le amministrazioni pubbliche devono altresì pubblicare la determina a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al Codice dei contratti pubblici.

**Art. 22 - La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza**

1. Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

**Art. 23 – La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici**

La Fondazione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

## Art. 24 – La pubblicazione dei bandi di concorso

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, la Fondazione Lucana Film Commission pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione medesima.

La Fondazione pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

## Art. 25 – La conservazione ed archiviazione dei dati

La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell’atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). Scaduti i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di archivio o, in alternativa, presso gli Uffici dell’Ente.

# SEZIONE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI

## Articolo 26 – Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte del C.d.A.